

*assistenza al nemico*, in quanto sono tradotti in legge nazionale, ci sarebbe luogo ad azione di responsabilità contro il capitano violatore dell'obbligo da parte anche di privati o di armatori stranieri. Dovrebbero aver luogo le sanzioni penali, se il sinistro avviene nel territorio nazionale (art. 11 Preleggi), e per la stessa *lex loci* le sanzioni civili (art. 12 delle Preleggi — e stesso art. 11 inerenza all'azione penale articoli 22 e segg. cod. proc. pen. ital. del 1930).

Affermazioni di forza o complici tolleranze di violazioni giuridiche rendono incerta la realizzazione di queste conseguenze, che vanno, però, sempre più a valorizzarsi e potenziarsi nella lotta, che è inarrestabile, della civiltà contro il delitto della guerra.

Il rifiuto di assistenza realizza il titolo di un reato, che importa responsabilità penale e disciplinare e civile del capitano. È questi condannato per la nostra legge ad una multa da lire mille a duemila, e può inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno (art. 17 della Legge) (1).

---

(1) Nel nuovo codice è l'art. 682; il comandante che non risponde al segnale di soccorso, o che, potendo soccorrere persone, che si trovino in mare in pericolo di vita, senza esporre a gravi rischi la nave, l'equipaggio od i passeggeri, omette di prestare l'assistenza dovuta, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa non inferiore a lire duemila, e sempre con l'interdizione dai gradi marittimi da sei mesi ad un anno.

Le stesse pene si applicano al comandante che, nel caso di urto della sua con altra nave, omette, nelle condizioni suindicate, di prestare l'assistenza dovuta, ovvero omette di far conoscere il nome della nave da lui comandata e il luogo dove viene e dove è diretta: — v. anche gli art. 201 e 681 che stabiliscono, il primo, l'obbligo di ricovero ai marittimi italiani abbandonati in paese estero dove non risieda alcuna autorità consolare italiana; e, perciò, il secondo, l'obbligo di offrire l'assistenza a naufraghi di cittadinanza